

Libero Consorzio comunale di Trapani

GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

ex art. 1 L.R. 15/2015

Clausola di interpretazione autentica dell'art.8, commi 2, primo alinea, e 6, del CCDI dell'Area dirigenziale 2013 - 2016

Richiamati vigenti CCNL dell'area della Dirigenza del comparto Regioni- Autonomie locali, sottoscritti in data 23.12.1999, 22.02.2006, 15.04.2007, 22.02.2010 e 03.08.2010 che contengono, fra l'altro, le disposizioni regolanti il finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, ed in particolare l'art.27, comma 9, e art. 28, comma 2, del CCNL del 23.12.99 che disciplinano l'utilizzo delle risorse economiche destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che a consuntivo risultassero ancora disponibili.

Vista la deliberazione Commissariale n.176 del 31/12/2013 mediante la quale è stato approvato il vigente CCDI dell'area dirigenziale;

Preso atto di quanto dispone il citato CCDI dell'area dirigenziale in ordine ai "Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella del risultato", ed in particolare:

- 1. Il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti è alimentato dalle risorse in dettaglio indicate dall'art.26 CCNL 23.12.1999 e finanziato con oneri a carico dell'Amministrazione, al netto dei contributi.*
- 2. La gestione del fondo seguirà le prescrizioni degli articoli 27, comma 9, e 28, comma 2, del CCNL 23.12.1999 in relazione all'utilizzo delle risorse eventualmente non spese nell'esercizio in corso. In particolare:*
 - eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno;*
 - eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato che, a consuntivo, risultassero non erogate saranno rinviate all'anno successivo ed utilizzate per la retribuzione di risultato.*
- 3. La retribuzione di posizione riconosciuta al Dirigente è correlata al valore economico previsto in base ai fattori di valutazione indicati nel sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato dall'Amministrazione sulla base della complessità organizzativa delle strutture e funzioni assegnate entro i valori minimi di € 11.533,17 e massimi di € 45.102,87 di cui all'art. 5 del CCNL del 3.8.2010.*
- 4. La retribuzione di risultato viene erogata secondo i criteri previsti nel sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali adottato dalla Provincia. Al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota delle risorse complessive di cui all'art. 26 del CCNL del 23/12/1999 e ss.mm.ii. e comunque in misura non inferiore al 15% e nel limite massimo pari alla disponibilità delle risorse finanziarie allocate nel rispettivo fondo.*

7

5. Ai sensi degli artt. 27, comma 9, e 28, comma 2, del CCNL del 23/12/1999, le eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per remunerare la retribuzione di risultato del medesimo anno dei dirigenti che abbiano ricoperto ad interim posizioni dirigenziali per le ipotesi di assenze dal lavoro disciplinate dagli artt. 18, 20 e 21 del CCNL del 10/04/1996, artt. 19, 20, 21 e 22 del CCNL del 23/12/1999 e artt. 5, 6 e 7 del CCNL del 12/02/2002.
6. Per le finalità di cui al precedente comma 5, l'importo della retribuzione di risultato sarà quantificato tenendo conto dell'effettiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la posizione affidata ad interim in misura non superiore al 50% della posizione ricoperta parametrata in relazione al periodo di incarico ed ai risultati raggiunti.
7. Le titolarità di più strutture organizzative apicali, affidate ai dirigenti, salvo i casi di cui al precedente comma 5, comportano la determinazione della retribuzione di posizione in base alla sommatoria dei valori economici di ciascuna posizione ricoperta fino ad un massimo di incremento pari al 50% della retribuzione di posizione in godimento, conformemente al sistema di pesatura tempo per tempo vigente, in quanto tali titolarità derivano da una scelta organizzativa unilateralmente posta in essere dall'Ente.

Atteso che tale disciplina:

- Al comma 2, non indica la possibilità di finanziare, con le risorse non utilizzate nell'anno per la retribuzione di posizione dirigenziale, anche la retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali ricoperte ad interim **di cui a citati commi 5 e 6, con i limiti di cui al comma 4 del medesimo articolo 8;**
- Al comma 6, non è chiarito che il valore annuale della quota del fondo "in misura non superiore al 50% della posizione ricoperta" per il risultato delle posizioni dirigenziali ricoperte "ad interim" deve essere definito, ai sensi dell'art. 4 lett.g) del CCNL 1999 come modificato dall'art. 4 CCNL 22.2.2006, in sede di contrattazione decentrata, nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato;

Richiamato il parere dell'aran del 05/12/09, in merito al trattamento economico spettante ad un dirigente cui sia stato affidato un incarico dirigenziale ad interim, nella parte in cui specifica che: "ove si verifichi la fattispecie considerata del conferimento di incarichi "ad interim", l'ente darà applicazione alle previsioni contrattuali sopra richiamate - art.27, comma 9, e dell'art.28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 - "valorizzando" significativamente la retribuzione di risultato dei dirigenti interessati, in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse all'espletamento degli incarichi ad interim (art. 29, comma 1, del CCNL del 23.12.1999) e dalla gravosità della situazione determinatasi in capo a ciascun dirigente per effetto dell'affidamento di più incarichi contemporaneamente;

Atteso che ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 1999 e ss.mm.ii. "i contratti collettivi integrativi decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei singoli enti.

Evidenziato che la disciplina sui i criteri di utilizzo delle risorse economiche destinate alla remunerazione della retribuzione di risultato dei dirigenti, di cui all'art. 8, comma 2, primo alinea, e 6 del vigente CCDI dell'area dirigenziale, stante l'incertezza applicativa delle fattispecie di cui trattasi, necessità di una interpretazione autentica finalizzata a chiarire la portata normativa e la corretta applicazione.

Richiamato l'art.9 del citato CCDI che disciplina il procedimento sull'interpretazione autentica del medesimo CCDI;

Tutto quanto sopra valutato, le parti, fino ad una eventuale e diversa disciplina contrattuale della materia, concordano l'interpretazione autentica dell'art.8, comma 2 e 6, del vigente CCDI dell'area dirigenziale nel testo che segue:

- **Art. 8 comma 2, primo alinea:** *le eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella destinazione delle risorse disponibili per il finanziamento della retribuzione di risultato anche le fattispecie di cui ai commi 5 e 6, con i limiti di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, salvo diverso accordo.*
- **Art. 8 comma 6:** *"per le finalità di cui al precedente comma 5, l'importo della retribuzione di risultato sarà quantificato tenendo conto dell'effettiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la posizione affidata ad interim in misura non superiore al 50% della posizione ricoperta parametrata in relazione al periodo di incarico ed ai risultati raggiunti" deve essere interpretato nel senso che la retribuzione di risultato per ciascun dirigente, nel caso di più incarichi ad interim, non potrà superare il 50% dell'importo destinato alla retribuzione di risultato di ogni incarico ad interim, sempre nei limiti di cui al precedente comma 4,*



1911